

COMUNE di POSITANO



P.A.D. Piano Attuativo di utilizzazione delle aree del Demanio marittimo

COMMITTENTE		FIRMA
AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI POSITANO		
ELABORATO		
VINCOLI		
PROGETTISTA INCARICATO		TAVOLA
<div>Arch. Domenico Manzione</div> <div></div>		R.03
DATA settembre 2025		REVISIONE

VINCOLI

Indice

INTRODUZIONE.....	2
A) IL TERRITORIO COSTIERO: “la Costiera Amalfitana”	2
B) IL TERRITORIO COSTIERO: “l’assetto idrogeologico”	3
CAPO I - NORMATIVA VIGENTE	5
1.1 - RETE NATURA 2000	6
1.2 - PIANO STRALCIO DI TUTELA DELLA COSTA	9
1.3 - GLI INCENDI	10

INTRODUZIONE

A) IL TERRITORIO COSTIERO: “la Costiera Amalfitana”

“La Costiera Amalfitana è caratterizzata da un'ampia area storica e da una tradizione turistica di livello internazionale. Infatti, i Comuni rientranti nella Costiera Amalfitana sono gravati da una serie di vincoli introdotti sia da leggi nazionali che da legge regionali, relativi alla salvaguardia di beni ambientali, storici e artistici ovvero alla tutela del territorio da rischi di natura geomorfologica.”

“Il principale vincolo mirante alla tutela del territorio si è avuto con l'approvazione del Piano urbanistico territoriale (P.U.T.) dell'area Sorrentino - Amalfitana, in attuazione dell'art. I bis della c.d. legge Galasso (legge 8 agosto 1985, n. 431: conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 22 giugno 1985, n. 312, recante "Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale").”

“La Regione Campania, al fine di difendere le risorse paesistiche ed ambientali, obiettivi primari della propria politica territoriale, ha, inoltre, esercitato notevoli interventi per la salvaguardia e per promuovere la valorizzazione dei Beni paesistici, ambientali e culturali. In particolare, la legge regionale 4 novembre 1998, n.17 ha sancito, quale compito della stessa Regione, la promozione della salvaguardia del territorio con particolare attenzione all'ambiente naturale e della valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche, nonché l'organizzazione di interventi di ripristino e recupero ambientale.”

Il territorio della "Costiera amalfitana", che si estende al limite sud-occidentale della Provincia di Salerno, si presenta molto vario ed articolato, caratterizzato dalla presenza di rilievi elevati, intervallati da altopiani e da ristrette aree pianeggianti, e da un paesaggio costiero costituito da litorali interrotti da grossi versanti di faglia, incisi da corsi d'acqua, al cui sbocco si trovano, quasi sempre, centri abitati, sorti sulle conoidi formate dagli stessi torrenti.

Sulla costa, le principali incisioni vallive sono quelle del Fiordo di Furore, del Torrente Reginola o Dragone che sfocia ad Atrani, del torrente Sambuco o Reginna Minor che termina a Minori, del Reginna Maior che nasce nel territorio di Tramonti e sfocia a Maiori, del Torrente Bonea che arriva al mare nei pressi di Vietri.

“... Alla accentuata diversificazione morfologica del comprensorio in esame si deve la varietà dei microclimi e quella dei paesaggi vegetali, divisi in tre fasce: quella dell'olivastro e del carrubo, lungo la costa; quella del leccio nella fascia intermedia; quella dell'ontano napoletano e del castagno nelle zone più elevate.

Alla ricca vegetazione, diffusamente compromessa dal frequente abbandono delle pendici alberate, dal massiccio taglio dei boschi, dagli incendi, oltre che dalla crescita disordinata ed invasiva delle aree edificate (tutti fattori che fanno aumentare il rischio di dissesto idrogeologico), si abbina un paesaggio agrario famoso fin dall'antichità per gli uliveti, i vigneti, la coltivazione degli agrumi, in primo luogo i limoni, abilmente coltivati su stretti terrazzamenti realizzati a mezzo costa o nei fondivalle”.

“... L'interesse paesistico e vegetazionale rivestito dal sistema amalfitano ha imposto la tutela del territorio della Costiera Amalfitana, sancita con la integrale inclusione tra le aree protette a norma della legge 29.06.1939, n.1497 sulle bellezze naturali.

Sono, inoltre, presenti all'interno del territorio della Costiera due riserve naturali: il Vallone Porto di Positano e l'ampia Valle delle Ferriere, situata nel territorio comunale di Amalfi e Scala.

I sentieri naturalistici di forte attrattività turistica sono raggruppati sotto il nome di Alta Via dei Monti Lattari: un percorso che si estende per circa 90 Km e attraversa in quota la penisola, dal Como di Cava a Punta Campanella.

L'Alta Via dei Monti Lattari si articola in vari tratti, durante i quali possibile fruire di un posto tappa oppure raggiungere i paesi a valle tramite bretelle di raccordo.

Fanno parte di tale percorso tre varianti: Circuito Valle delle Ferriere, caratterizzato da una suggestiva serie di sorgenti e torrenti, che un tempo alimentavano le antiche fabbriche; Sentiero degli Dei, così nominato per la maestosità dei panorami; Circuito del Monte Cerasuolo, di forte suggestività ma molto impegnativo.

La Valle delle Ferriere, riserva naturale orientata istituita con D.M. 29.3.1972, risulta inserita tra le 41 riserve biogenetiche italiane censite dal Consiglio d'Europa ed è attualmente di proprietà del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali.

La riserva si estende su 455 ettari ed è situata in un ampio vallone tra i monti di Scala, al confine tra Amalfi e Agerola, raggiungibile attraverso la Valle dei Mulini e risalendo diversi sentieri, dove si incontrano i ruderi delle cartiere e delle antiche. Per il suo patrimonio naturale eccezionale, oggi è Riserva naturale e costituisce l'unica area protetta della costiera".

Asse portante dell'intero sistema di collegamenti è la SS 163, che attraversando tutti i Comuni della costa, collega attraverso quattro connessioni il versante amalfitano ad est, con Vietri sul Mare, con l'agro nocerino sarnese, attraverso il valico di Chiunzi, con il versante sorrentino mediante la Statale 145 ed infine, attraverso la SS 366, collegando Castellammare ed Amalfi. L'area della Costiera Amalfitana, considerata da tutti "a vocazione turistica" gode del prestigioso riconoscimento UNESCO quale "Patrimonio Mondiale dell'Umanità".

B) IL TERRITORIO COSTIERO: "l'assetto idrogeologico"

"... I problemi di dissesto idrogeologico evidenziati negli ultimi anni hanno condotto alla necessità di verificare le caratteristiche di pericolo nel territorio della Costiera Amalfitana, con una serie di studi sulla "Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi".

Il territorio che comprende i comuni della Costiera Amalfitana è principalmente rappresentato dalla catena montuosa dei Monti Lattari, formata in prevalenza da rilievi di roccia calcarea o calcareo - dolomitica, inframezzate da profonde incisioni vallive di cui la più nota è il "Fiordo di Furore", oltre alle ampie ed articolate valli del T. Reginola, Regina Major ed T. Bonea.

Le particolari caratteristiche del luogo evidenziano la pericolosità di alcune porzioni del territorio, in quanto frequentemente e diffusamente interessato da fenomeni franosi in occasione di eventi piovosi critici per durata ed intensità. Si tratta di dissesti superficiali, con innesco nella porzione medio-alta dei versanti, caratterizzati da un'elevata pericolosità.

Un'altra problematica è rappresentata dai rilievi calcarei in quanto i versanti sono spesso caratterizzati da forti pendenze e da un elevato grado di fratturazione. Pertanto, sono evidenti superfici di distacco a testimonianza di crolli di varia entità.

Nel territorio in esame si possono individuare due tipologie di fenomeni franosi:

- **frane di crollo**, lungo pareti e scarpate (crollo in roccia), caratterizzate dal distacco improvviso di volumi estremamente variabili di materiale che cadono nel vuoto senza ulteriori contatti con la parete;

- **frane di colata rapida di fango**, rappresentate da fenomeni a distacco improvviso che evolvono, subito dopo il distacco, in colate caratterizzate da elevata velocità.

Le zone maggiormente soggette a suddetti fenomeni sono: la conca dell'abitato di S. Egidio del Monte Albino, la ampia testata torrentizia di Corbara, l'area del Valico di Chiunzi e il settore meridionale che drena verso il golfo di Salerno.

Da Positano a Praiano, i bacini idrografici hanno recapito diretto in mare - dopo percorsi brevi - e sono interessati da un numero esiguo di fenomeni di trasporto di massa aventi caratteri alluvionali. Del resto, nell'area di Positano, Praiano e Vettica vi è la maggiore frequenza di scarpate e pareti acclivi ed il paesaggio si presenta complessivamente più irregolare ed accidentato.

La criticità di versante del comune di Positano riguarda:

- a) Bacino imbrifero del vallone Pozzo-Positano e affluenti minori : in tale ambito si rilevano diverse colate rapide e crolli spesso sovrastanti abitazioni, la S.S. 163 e la strada comunale che conduce a Montepertuso.
- b) Versanti e scarpate sovrastanti la S.S. 163: presenza di colate rapide e crolli, talora di dimensioni notevoli, da scarpate incombenti diffusamente sulla viabilità (Fornillo, Pantaniello, Grado, Corvo, Laurito, Ponte dei libri, Arienzo) e localmente su edifici.
- c) Falesia costiera: rappresentato dalla scarpata costiera che segna tutta la linea di costa comunale. L'elevata acclività e lo stato di fratturazione costituiscono fattori predisponenti per frane di crollo, spesso aggettanti su spiagge particolarmente frequentate nel periodo estivo.

“Nel territorio di Conca dei Marini il rilevamento morfologico ha consentito di riconoscere sia fenomeni di colata rapida di fango sia frane di crollo. Le prime sono articolate in alcune frane classificate di età recente e/o storica mentre altri eventi sono stati ricondotti all'ottobre 1954; le frane di crollo in roccia sono localizzate lungo i fronti in roccia molto acclivi o subverticali. Il più recente, avvenuto il 24 maggio 1996 in destra della parete a picco che sovrasta la spiaggia; il collasso ha interessato la porzione superiore della parete, con volume complessivo stimato in poche centinaia di metri cubi ed ha completamente distrutto un'abitazione situata sull'arenile, a ridosso di uno sperone di roccia. Ai margini dell'abitato di Amalfi (presso il convento dei Cappuccini), l'imponente crollo verificatosi nel 1924, di cui esiste anche una documentazione fotografica, è avvenuto, in base alle notizie storiche, sullo stesso versante di un fenomeno analogo del 1899.

Nelle aree dei bacini imbriferi compresi tra Vettica, Amalfi e Maiori, l'età delle frane individuate è per alcune recente, mentre molte colate rapide sono state attribuite all'evento alluvionale del 1954. La maggior parte degli eventi franosi si è verificato lungo gli impluvi influenti nel T. Sambuco, ad una certa distanza dall'abitato di Amalfi. Lungo il corso del Torrente Bonea, i distacchi delle frane hanno determinato il completo smantellamento di interi tratti delle coperture piroclastiche.

Un cenno particolare va fatto per il bacino idrografico del Regina Major, che risulta essere il più ampio della Costiera Amalfitana, ma soprattutto uno tra i pericolosi. La parte alto del bacino si presenta fortemente svasata e asimmetrica, con una notevole estensione verso la frazione di Cesarano. La parte medio-bassa del bacino sfocia a mare attraverso il comune di Maiori; in questa porzione di territorio sono presenti numerosi rami torrentizi affluenti, tra i quali quelli a sinistra sono i più estesi. Il centro abitato di Maiori sorge su depositi

alluvionali di origine detritico-fangosa composti da più eventi sovrapposti. Oltre alle frane di tipo colata rapida lungo le pareti verticali del Regina Major sono riscontrabili numerosi dissesti di crollo e/o frane complesse".

CAPO I - NORMATIVA VIGENTE

Specifici vincoli di salvaguardia ambientale e paesaggistica, derivanti dalle leggi vigenti e dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, gravano sul territorio oggetto di studio:

- Vincolo idrogeologico e forestale ai sensi della Legge n. 3267 del 30-12-1923 e della L.R. n. 11 del 07-05-1996, così come modificata dal D.P.G.R. n. 387 del 16.06.2003.
- Vincolo di protezione delle bellezze naturali ai sensi della Legge n. 1497 del 29-06-1939 e fasce di rispetto dei corsi d'acqua decretate dalla Legge n. 431 dello 08-08-1985 o Legge Galasso e s.m.i. – ora "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" approvato con D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e relativi atti attuativi.
- D.M.21/09/1984 (G.U.n.98 del 26/04/1985) - Vincolo ex art.136 Dlgs.n.42/04 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio";
- D.M. 23-1-54 quale "bene immobile di notevole interesse pubblico";
- Legge-quadro sulle "Aree Protette" L.n.394/91;
- Piano Stralcio di Tutela della Costa, *Adottato con Delibera n.285 dal Comitato Istituzionale nella seduta del 23.07.2009 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ex Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania – Variante DPCM 16/12/2022*
- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Attestato del Consiglio Regionale n.203/5 del 24/11/2011 di approvazione della D.G.R.C. n.563 del 29/10/2011 e pubblicato sul BURC della Regione Campania n.74 del 5/12/2011
- Legge 21/11/2000, n. 353 – "Legge quadro in materia di incendi Boschivi". Direttiva "Habitat" 92/43/CEE (art. 6, comma 3), recepita a livello nazionale dal D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997 (art. 5), come sostituito e integrato dal DPR n.120 del 12 marzo 2003 (art.6).
- Vincolo ex art.136 Dlgs.n.42/04 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio" decretato con D.M.21/09/1984 (G.U.n.98 del 26/04/1985)
- Vincolo Parco Regionale Monti Lattari
- Rete Natura 2000:
 - Direttiva "Habitat" 92/43/CEE (art. 6, comma 3), recepita a livello nazionale dal D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997 (art. 5), come sostituito e integrato dal DPR n.120 del 12 marzo 2003 (art.6).

- Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE, successivamente abrogata e sostituita integralmente dalla versione codificata della [Direttiva 2009/147/CE](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 26 gennaio 2010, serie L 20, recepita a livello nazionale attraverso la [Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992](#).
 - Area naturale marina protetta istituita con D.M.n.46 del 12/12/1997 e mod. con D.M.13/06/2000
- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con L.R.n.13 del 13/10/2008
- Piano urbanistico territoriale (P.U.T.) dell'area Sorrentino - Amalfitana, in attuazione dell'art. I bis della c.d. legge Galasso (legge 8 agosto 1985, n. 431: conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 22 giugno 1985, n. 312, recante "Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale").
- Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Positano, approvato con deliberazione della G.E. della Comunità Montana Penisola Amalfitana il 26/03/2003, munito dell'ammissione al visto di conformità reso con D.P.G.R.n.91 del 11/03/2004 e pubblicato sul BURC n.34 del 19/07/2004
- Preliminare di Piano Urbanistico Comunale (PUC) adottato con delibera di G.C.n.55 del 02/04/2015 e con delibera dn.73 del 26/05/2015
- Preliminare di Piano Paesaggistico Regionale approvato con DGRC n.560 del 12-11-19 e corredato del Catalogo e dell'Atlante delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, approvati con DGRC n.620 del 22-11-22, giusta presa d'atto Decreto D.G. n.1002 del 28-12-23;

1.1 - RETE NATURA 2000

Il concetto di biodiversità e le problematiche relative alla progressiva perdita di diversità biologica a causa delle attività umane sono diventati oggetto di numerose ed importanti leggi emanate a tutti i livelli. Già nel 1992 con la sottoscrizione della *Convenzione di Rio sulla Biodiversità*, tutti gli Stati membri della Comunità Europea hanno riconosciuto la conservazione *in situ* degli ecosistemi e degli habitat naturali come priorità da perseguire. Tale visione è stata codificata a livello legislativo nelle due *Direttive comunitarie 92/43/CEE "Habitat"* e *79/409/CEE "Uccelli"*, che rappresentano i principali strumenti innovatori della legislazione in materia di conservazione della natura e della biodiversità.

La maggiore innovazione apportata dalla *Direttiva 92/43/CEE* è la creazione della **Rete Natura 2000**, una rete ecologica europea di aree denominate **Z.P.S. "Zone di Protezione Speciali"** e **S.I.C. "Siti di interesse comunitario"**, che ha lo scopo di garantire la tutela della biodiversità, l'adeguata conservazione e tutela dei migliori esempi di habitat naturali esistenti a livello comunitario e delle zone in cui sono presenti specie animali e vegetali rare o minacciate.

In Campania sono presenti diverse tipologie di aree naturali protette, istituite per garantire il ripristino di habitat e la salvaguardia di specie a rischio di estinzione; tali aree vanno dalla costa, con alcuni tratti tra i più belli d'Italia (Positano, Amalfi, Ischia, Capri, Palinuro, Marina

di Camerota), ai 2.000 metri di quota del Matese, dal Vesuvio ai tanti rilievi di natura vulcanica. Per cui, in Campania attualmente sono stati designate 30 aree Z.P.S. e 106 aree S.I.C., elencate in una lista di aree naturali protette della rete Natura 2000.

La Regione Campania, con Delibera di Giunta Regionale n 617 del 14/11/2024 pubblicata sul BURC n. 83 del 02/12/2024 ha approvato i Piani di Gestione e le Misure di conservazione di 57 siti regionali della Rete Natura 2000.

Di particolare rilievo per il Comune di Positano e per la fascia costiera di riferimento, per la conservazione degli habitat naturali, le zone di interesse comunitario individuate a norma della rete di protezione degli ecosistemi "Natura 2000" sono:

zone SIC-ZSC

- cod. IT8030006 "Costiera amalfitana tra Nerano e Positano";
- cod. IT8030008 "Dorsale dei Monti Lattari";
- cod. IT8050051 "Valloni della Costiera Amalfitana";
- cod. IT8050018 "Isolotto Li Galli";

Questo nuovo sistema di valutazione-vincolistico si sovrappone dunque a quelli del Piano Urbanistico Comunale, del P.U.T., del Piano dell'Autorità Bacino sul rischio frana, mappa del rischio sismico, mappa del vincolo idrogeologico/forestale, del Piano del Parco Regionale.

Tutti i siti della rete sono soggetti ad una serie di misure speciali di protezione, che prevedono precisi obblighi per gli Stati europei. In particolare: la valutazione preliminare dei piani e dei progetti potenzialmente dannosi per le aree inserite nelle Rete, la possibilità di autorizzare tali piani e progetti solo per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e soltanto in assenza di soluzioni alternative e l'adozione di misure compensative in caso di danno.

Aspetto chiave nella conservazione dei siti, previsto dalla Direttiva Habitat (Art. 6 Direttiva 92/42/CEE e artt. 4 e 5 DPR 357/97) è la procedura di **Valutazione di Incidenza**, ovvero gli Stati membri devono sottoporre a valutazione preliminare "qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative "sui siti di Natura 2000, tenendo conto degli obiettivi di conservazione".

Le autorità nazionali competenti al rilascio di autorizzazioni danno il loro accordo sui piani o progetti "solo dopo aver avuto la certezza che non pregiudicherà l'integrità del sito e previo pare dell'opinione pubblica".

L'articolo 6 della Direttiva Habitat (per il quale sono stati redatti anche manuali di interpretazione da parte della UE per la sua importanza e complessa articolazione, si veda "Gestione dei siti della Rete Natura 2000 – guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE" - anno 2000) è alla base sia delle norme di carattere nazionale, sia del rispetto delle Direttive e delle norme di recepimento e attuazione da parte degli Stati membri. Esso è ripreso quasi testualmente dagli **artt. 4 e 5 del DPR 357/97 e successive modificazioni e integrazioni.**

L'art. 6 par. 2, contempla il fondamentale ed ineludibile **Principio di prevenzione**, per il quale "gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare, nelle zone speciali di conservazione, il degrado (...) nonché la perturbazione (...)", per cui "non è accettabile aspettare che si verifichi un degrado o una perturbazione per varare le misure".

La Direttiva Habitat si basa implicitamente su questo principio, "nella misura in cui essa prescrive che gli obiettivi di conservazione di Natura 2000 dovrebbero prevalere sempre nel

caso di incertezza" dell'impatto negativo delle opere/azioni/piani proposti (Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE, anno 2002).

L'Italia ha dato attuazione alla Direttiva 92/43/CEE con diversi provvedimenti: il primo è stato il **Decreto del Presidente della Repubblica 8.8.1997, n. 357** "Regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche", come sostituito e integrato dal DPR n.120 del 12 marzo 2003 (art.6).

L'art. 5, comma 3 del DPR n. 357/1997 stabilisce che *"i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della Valutazione di Incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi"*.

Se l'opera prevista rientra tra quelle per le quali è necessaria la **VIA** (Valutazione di Impatto Ambientale), la Valutazione di Incidenza deve essere ricompresa in essa (come previsto dall'art. 5 Comma 4 del DPR n. 357/97 e smi), ove è stabilito che *"per i progetti assoggettati a procedura di Valutazione di Impatto ambientale, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.210 del 7 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti e indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tal fine, lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G"*.

E' obbligo degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, acquisire preventivamente la Valutazione di Incidenza come recita lo stesso DPR 357/97 e smi, all'art. 5 comma 8, per cui *" l'autorità preposta al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento **acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza**, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi"*.

Quindi, se un'opera ricade anche solo in parte in queste aree protette, va sottoposta a Valutazione di Incidenza e se è prevista la VIA, la Valutazione di Incidenza può essere ricompresa in essa. Tale procedura si applica anche alle ZPS, come riportato dall'art. 6, comma 2 del DPR 357/97 e smi, per cui *"gli obblighi derivanti dagli art. 4 e 5 si applicano anche alle Zone di Protezione Speciale di cui al comma 1"*.

Qualora l'opera/piano che si intende realizzare abbia un'incidenza negativa sul sito protetto, si applicano, secondo i criteri istitutivi del sito, il comma 9 e 10 dell'art. 5 del DPR 357/97 e smi, fermo restando che, **prima di qualsiasi autorizzazione, va verificata attentamente l'assenza di alternative al progetto**, ripetutamente richiamata dalla Direttiva Habitat, e la reale necessità che tale piano/progetto debba essere realizzato.

Se presso il sito vi sono specie e/o habitat non prioritari (gli habitat non prioritari sono quelli che negli allegati della Direttiva "Habitat" non sono identificati dall'asterisco), si applica l'art. 5 comma 9 del DPR 357/97 e smi, che recita *"qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000 e ne danno comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'art. 13"*.

Se invece vi sono specie e/o habitat prioritari (gli habitat prioritari sono quelli che negli allegati della Direttiva "Habitat" sono identificati con l'asterisco, la Direttiva "Uccelli" dispone di allegati di diverso livello di interesse comunitario e come specie "prioritarie vengono considerate le specie elencate in Allegato I), si applica l'art. 5 comma 10 che dice *"qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritaria, **possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico**"*.

1.2 - PIANO STRALCIO DI TUTELA DELLA COSTA

Il Piano Stralcio di Tutela della Costa consiste in uno studio particolareggiato condotto dall'Autorità di Bacino Destra Sele allo scopo di eseguire una accurata valutazione e perimetrazione della pericolosità da erosione e da frana delle coste alte, nonché del rischio derivante;

"...Nel caso specifico, il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino Destra Sele presenta un'estensione di circa 650 km², con una costa molto articolata che si snoda, per 73 km, nella parte settentrionale del golfo di Salerno.

In tale comprensorio ricadono 19 comuni costieri, di cui ben 16 fanno parte della Costiera Amalfitana, un territorio di altissima valenza ambientale e paesaggistica, che è stato dichiarato dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'umanità.

La Costiera Amalfitana, che si estende per 53 Km, si presenta dal punto di vista morfologico alta e rocciosa, con fondali caratterizzati da forti pendenze ed elevate profondità.

*Suddetta costa è afflitta da problematiche inerenti, in particolare, la **pericolosità da frana** che interessa le falesie costiere e rende pregiudizievole l'utilizzo degli arenili ad esse sottostanti.*

*Per quanto riguarda la **pericolosità da erosione**, essa è da attribuire, molto probabilmente, al fatto che detti arenili hanno avuto dei momenti di grosso avanzamento in occasione di importanti eventi alluvionali che hanno interessato i bacini idrografici ad essi sottesi.*

Pertanto, anche in considerazione del fatto che l'elevato numero di vincoli esistenti lungo questo tratto di costa, il Piano Stralcio di Tutela della Costa (denominato P.S.T.C.) è indirizzato, nel caso specifico, a tutelare le esistenti strutture portuali e turistico-balneari dai rischi derivanti dalle suddette fenomenologie franose e, subordinatamente, da quelli indotti dall'erosione degli arenili e/o dagli effetti di risalita e di sormonto dell'onda in caso di forti mareggiate."

Quanto descritto ha permesso la stesura di tabelle relative allo stato di criticità del litorale, finalizzando le attività del P.S.T.C. alla:

- “Definizione delle aree critiche, che si basa sulla conoscenza della dinamica evolutiva della linea di riva a medio e lungo termine e sul rischio di ingressione marina durante le mareggiate, definendo con dettaglio la presenza di rischi derivanti dalla presenza di fenomenologie franose.”
- “Tipologie di intervento ottimale, cioè la definizione delle linee di intervento che deve scaturire dall'analisi del comportamento delle opere esistenti e dalla conoscenza dei fattori fisici che influenzano la dinamica evolutiva della costa, scegliendo tipologie di intervento che avranno come presupposto la salvaguardia della vita umana, delle principali infrastrutture, nonché dei valori paesaggistici ed ambientali.”

“Gli Indirizzi normativi del Piano prevedono:

- salvaguardia del litorale dall'erosione;
- minimizzazione del rischio di insabbiamento di opere marittime;
- riqualificazione urbanistica ed ambientale;
- portualità;
- tutela dal rischio idrogeologico, anche in relazione agli specifici problemi di frana da crollo e di colata rapida di fango riscontrabili nei territori della costiera amalfitana;
- compatibilità ambientale delle opere marittime e di difesa del litorale;
- indirizzi gestionali per l'utilizzo e la stabilità dei litorali;
- tutela delle aree ad alta valenza naturalistica;
- criteri ed indirizzi per una corretta utilizzazione dei beni demaniali da destinare ad attività produttive”.

IL REGOLAMENTO DI ZONIZZAZIONE DELLA COSTA INDIVIDUA GLI INTERVENTI REALIZZABILI, IN OSSEQUIO ALLE PRESCRIZIONI SOPRA INDICATE, SALVO PARERE DEGLI ORGANI PREPOSTI.

1.3 - GLI INCENDI

“... In materia di **protezione dei boschi dagli incendi**, la normativa vigente è rappresentata dalla legge 1 marzo 1975, n.47, emanata per tutelare tutti i boschi dal fenomeno degli incendi. Essa prevede la redazione di piani regionali ed interregionali, atti ad individuare gli indici di pericolosità degli incendi boschivi, la loro consistenza e localizzazione nonché gli strumenti per la loro prevenzione ed estinzione. Con il successivo D.P.R. 616/77 le competenze statali previste dalla legge 47/75 passano alle Regioni, le quali devono provvedere altresì a costituire servizi antincendio boschivi.”

La legge 21/11/2000, n. 353 – “Legge quadro in materia di incendi Boschivi”, prevede all'art. 3 la necessità di un piano regionale che illustri gli indirizzi da adottare per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nelle aree naturali protette (art. 8 L. 353/2000) in concerto con i dettami dell'art. 12 della legge Quadro sulle Aree Protette n. 394 del 6/12/91 in particolare per ciò che concerne l'organizzazione e differenziazione d'uso del territorio, i vincoli e l'accessibilità veicolare e pedonale. Nella pianificazione si terrà conto inoltre delle direttive di interesse ambientale a scala europea e planetaria tra cui, in particolare, la Direttiva Habitat, la Convenzione di Rio e la Direttiva sulla Conservazione dei Paesaggi Europei e i Regolamenti comunitari emanati al fine di proteggere le foreste della comunità contro gli incendi.

“La Regione redige un piano organizzativo, sottoposto a revisione annuale, avvalendosi delle Amministrazioni Provinciali, delle Comunità Montane, delle Associazioni dei Volontari

e dei C.O.T. (Centri Operativi Territoriali), che sono dei centri operativi territoriali regionali impegnati nella lotta contro gli incendi boschivi.

Le azioni di prevenzione, contrasto e bonifica degli incendi devono avvenire mediante la costituzione, nel periodo di massima pericolosità degli incendi boschivi, di Centri Operativi Enti Delegati (C.O.E.D.) e di Nuclei Operativi Enti Delegati (N.O.E.D.) per l'opera di prevenzione spegnimento e bonifica nell'ambito del territorio di propria competenza. Durante la Campagna Antincendio Boschiva tali Enti Delegati hanno, di norma, 2 o 3 Centri Operativi che vengono coordinati dal C.O.P. con proprie squadre e propri mezzi. In riferimento ai comuni appartenenti alla Costiera Amalfitana, la cui gran parte del territorio comunitario non è urbanizzato e ricoperto da macchia mediterranea e/o boschiva, il rischio da incendi è molto alto ed aggravato dalla limitata disponibilità di aree edificabili che favorisce la diffusione degli incendi dolosi.

L'esame degli eventi avvenuti negli ultimi anni, mostra un incremento del numero di incendi sul territorio della Costiera, con un enorme aumento di ettari bruciati. Il confronto con gli incendi sul territorio regionale mostra una estensione del territorio percorso dal fuoco per incendio più elevato che nella media regionale, presumibilmente a causa della particolare conformazione del territorio che può rendere difficoltoso lo spegnimento in zone non facilmente raggiungibili dai mezzi di intervento".